

Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-

Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -

Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ...del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente

TRA

G.P. (...) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ...presso cui elettivamente domicilia in Napoli al viale....

RICORRENTE

E

A.S. (...) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla

RESISTENTE

NONCHÉ

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.

INTERVENTORE EX LEGE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 03/10/2023, la parte ricorrente G.P. chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto in Napoli il 17.02.2005 con A.S., riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12/12/2006, era intervenuta separazione in forza di sentenza nr 2135/2011 del 23.02.2011; chiedeva altresì ridursi l'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della figlia L., (nata il (...)) maggiorenne non economicamente autosufficiente, a causa di un sopraggiunto peggioramento della propria condizione economica. Con memoria difensiva si costituiva la resistente, la quale, contestando il peggioramento della situazione reddituale

del ricorrente, chiedeva confermarsi l'assegno di mantenimento per la figlia L. così come da accordi separativi di cui alla sentenza in atti.

Il Giudice, all'esito dell'ascolto delle parti tentava la conciliazione tra le parti, formulando altresì la proposta che segue:

"assegno di mantenimento di Euro.500,00 mensili in favore della figlia salvo modifica in caso di assunzione."

Le parti non aderivano alla proposta formulata dal GI, il quale il 26.03.2024 adottava i provvedimenti urgenti con i quali:

- confermava la disciplina dell'accordo separativo che prevedeva l'assegno di mantenimento della figlia L., all'epoca minore, per Euro. 800,00 mensili;
- ordinava alle parti la produzione delle ultime tre dichiarazioni dei redditi nonché gli ultimi tre estratti conto di tutti i conti corrente, carte di debito \ credito, operazioni extra conto, garanzie finanziamento, altro) dei contratti di locazione registrati e delle proprietà immobiliari;
- fissava l'udienza del 14.1.2025 per la rimessione della causa al collegio per la decisione assegnando alle parti termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.

All'udienza cartolare del 14.01.2025, raccolte le conclusioni delle parti, il GI tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione. Il P.M. concludeva come in atti.

- Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.

La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr 2135 del 23.02.2011, previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in data 12.12.2006. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55 del 2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74 del 1987.

Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata L. n. 74 del 1987 e dalla L. n. 55 del 2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.

Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.

- Sulle contrapposte domande di mantenimento per la figlia L. (nata il (...))

In ordine alla domanda di mantenimento per la figlia della coppia, L. (oggi quasi 20 anni), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. "Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto", ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli; ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.

La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.

L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio; in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.

Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la preconditione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.

Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.

Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.

Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova; conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile 2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).

Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.

Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne; di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.

Orbene, ritiene il Collegio che - applicando i principi giurisprudenziali al caso in esame - va dato rilievo alla giovane età (20 anni) di L., per cui deve presumersi che la predetta ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro. In particolare, non è stata fornita adeguata prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa sia stata già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica.

Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia. Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, nonché delle notorie esigenze di vita e di relazione della stessa, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.

Sul punto, occorre precisare che sia in tema di separazione che di divorzio, i "giustificati motivi" che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza concordate o decise consistono in fatti nuovi sopravvenuti, (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia - o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale

erano stati stipulati gli accordi o assunte le decisioni. In particolare, laddove, come nella specie, si chiede una modifica degli aspetti economici della separazione, occorre che tali circostanze abbiano prodotto una alterazione dell'equilibrio economico raggiunto o accertato in sede di sentenza, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. Cass. N. 14093/2009). Pertanto, la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione degli stessi provvedimenti: tale conclusione trova il suo fondamento giuridico nell'art. 9 L. n. 898 del 1970 che ricollega la revoca o la modifica dei provvedimenti adottati in forza di quella norma al sopravvenire di "giustificati motivi". La legge, infatti, non attribuisce al presente procedimento natura di revisio prioris instantiae, e quindi di rivisitazione (*melius re perpensa*) delle determinazioni già adottate nel giudizio di separazione o di divorzio, ma di *novum iudicium*, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti al mutamento della situazione di fatto. E' noto che in materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa *rebus sic stantibus*, è priva del carattere della irretrattabilità, sicché è riconosciuta facoltà alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale con la conseguenza che il giudice dovrà procedere all'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600).

Tanto premesso, si osserva che il ricorrente non ha assolutamente provato un peggioramento della propria situazione economica tale da giustificare una rivalutazione degli aspetti economici in atto. A tal fine il ricorrente avrebbe dovuto provare la propria situazione economica all'epoca della separazione, 2011, allorquando concordò con la resistente gli aspetti economici conseguenti alla pronuncia sullo status, e la propria situazione economica attuale, in modo da consentire al giudicante di apprezzare attraverso la comparazione tra quella situazione e l'attuale situazione il lamentato peggioramento.

Nulla di tutto ciò ha provato il ricorrente che si è limitato a dedurre un depauperamento della propria condizione economica derivante dall'intervenuto licenziamento da parte dell'azienda Farmaceutica "B. srl (nell'aprile 2023) presso la quale svolgeva attività lavorativa come informatore scientifico e di percepire indennità contributiva (NASPI) nella misura di Euro.800,00 mensili, ma non ha allegato agli atti processuali la dichiarazione dei redditi, limitandosi a depositare certificazione unica relativa agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 dal quale emerge un reddito pari ad Euro. Euro70.191,29, Euro. 75.988,62, Euro.47.546,23 e Euro. 20.421,76; inoltre, soltanto in comparsa conclusionale del 13.12.2024 il ricorrente ha assunto di aver rinvenuto una nuova occupazione lavorativa presso l'azienda A. srl ma non

allega alcuna busta paga. Vi è di più. Il ricorrente, da visure immobiliari depositate, è titolare di un solido patrimonio immobiliare: è nudo proprietario dell'appartamento sito in N. al Viale privato A. V. n. 36 (Sez. SCA, Foglio (...), particella (...), sub. (...), cat. (...), consistenza 4,5 vani, mq 114, rendita Euro 278,89), dove ha la propria residenza; proprietario della quota di 1/6 dell'immobile sito nel Comune di N., censito nel N.C.E.U. alla sezione SCA foglio (...) particella (...) sub. (...) categoria (...) classe (...) consistenza 4 vani avente rendita catastale di Euro 382,18; proprietario della quota di 1/6 dell'immobile sito nel comune di N., censito nel N.C.E.U. alla sezione SCA foglio (...) particella (...) sub. (...) categoria (...) classe (...) consistenza 5 vani avente rendita catastale di Euro 477,72; proprietario della quota di 1/3 dell'immobile sito nel Comune di S. (C.), censito nel N.C.E.U. al foglio (...) particella (...) sub. (...) categoria (...) classe (...) consistenza 3 vani, superficie 45 mq, avente rendita catastale di Euro 131,70; proprietario della quota di 1/3 dell'immobile sito nel Comune di S. (C.), censito nel N.C.E.U. al foglio (...) particella (...) sub. (...) categoria (...) classe (...) consistenza 3 vani, superficie 45 mq, avente rendita catastale di Euro 131,70; proprietario della quota di 1/3 dell'immobile sito nel Comune di S. (C.), censito nel N.C.E.U. al foglio (...) particella (...) sub. (...) categoria Area Urbana, senza rendita catastale; nonché pieno proprietario dell'immobile sito nel Comune di P. (N.), censito nel N.C.E.U. al foglio (...) particella (...) sub. (...) categoria (...) classe (...) consistenza 3,5 vani, avente rendita catastale di Euro 207,87.

Parte resistente contesta il peggioramento della situazione reddituale del ricorrente deducendo che già alla prima udienza di comparizione, il G. avesse omesso la circostanza di essere stato assunto da una nuova azienda (A. srl), dichiarandosi disoccupato, mentre l'A. allegava agli atti busta paga del ricorrente del mese di giugno 2024 pari ad Euro.2.898,00 mensili netti, ed inoltre rappresentava che la Corte di Appello di Napoli con decreto n. cronol. 907/2024 dell'8.10.2024 rigettava il reclamo proposto avverso l'ordinanza del 26.03.2024 e condannava il G. al pagamento delle spese processuali.

Rispetto all'epoca della separazione, le condizioni economiche della resistente non sono sensibilmente mutate dal momento che la stessa svolge la professione di insegnante e deposita dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 dal quale emerge un reddito pari ad Euro. 27.483,00, Euro. 28.319,00, Euro.31.374,00 e Euro. 32.365,00.

Pertanto, considerate le esigenze di vita della figlia ormai adulta, del rapporto di convivenza della stessa con la madre, di tutta la documentazione reddituale/patrimoniale sopra esaminata, non essendo stata fornita alcuna prova del peggioramento reddituale del ricorrente, ritiene il Collegio di confermare l'assegno a carico del padre di Euro. 800,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, aggiornato secondo gli indici ISTAT all'attualità in Euro 1.148,67 mensili. Detta somma andrà corrisposta ad A.S., entro e non oltre, il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat.

Va, altresì, posto a carico del P.G. l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a S.A. le spese straordinarie per la figlia come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018.

- Sulla regolamentazione delle spese processuali.

Stante la soccombenza del ricorrente segue la condanna al pagamento delle spese di lite a carico del predetto in favore della resistente che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:

- accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Napoli il 17/02/2005 (atto n. 9, parte I, s., sez. Q, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005);

- pone a carico di G.P. l'obbligo di corrispondere a A.S., entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 1.148,67 a titolo di contributo al mantenimento della figlia L.. Detta somma andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;

- pone a carico di G.P. l'obbligo di corrispondere, nella misura del 50%, a A.S. le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;

- condanna G.P. al pagamento delle spese di lite in favore della resistente in Euro 1.450,25 oltre accessori di legge;

- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L. 1 dicembre 1970, n. 898 e 134 R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).

Conclusione

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 10 agosto 2025.